

Debito in banca scaduto da un mese? Rischi di alert

Il debito nei confronti della banca scaduto oltre i 30 giorni, nella migliore delle ipotesi, può minare il merito di credito e incrinare la relazione con l'istituto in fase di richiesta di nuova finanza e/o di revisione e/o rinnovo degli affidamenti. Nella peggiore delle ipotesi può dar luogo a segnalazioni in Centrale rischi, deteriorare il rating bancario e scivolare dal credito con grado di rischio intermedio (underperforming) al grado rischio elevato (non performing). In questi casi, in presenza dell'incremento della correlazione rischio/rendimento, la banca che volesse continuare a sostenere l'impresa in difficoltà dovrebbe effettuare maggiori accantonamenti in bilancio, drenando così liquidità al sistema. In ogni caso questo aspetto potrebbe potenzialmente incrinare i rapporti tra l'impresa e la banca con conseguenze negative in relazione al pricing delle linee di credito o di ammontare del credito in caso di richiesta di nuova finanza, quali effetti del maggior assorbimento patrimoniale rilevato dall'istituto di credito. Per scongiurare l'emersione di anomalie nella relazione con le banche (come scaduti, scoperti o sconfini sui rapporti accessi) è pertanto necessario che le imprese, pmi in primis, si dotino di un'adeguata programmazione dei cash flow, mediante l'impiego di un budget di cassa scorrevole (rolling) al fine di ottimizzarne la gestione aziendale dal punto di vista finanziario. Sono queste in sintesi le raccomandazioni contenute nel documento «La gestione del cash flow nella relazione con la banca: gli effetti del past due a 30 giorni» che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha elaborato in collaborazione con la Fondazione nazionale commercialisti e pubblicato il 30 ottobre 2025.

La programmazione finanziaria. La programmazione dei cash flow da parte dell'impresa si collega inoltre con le novità del recente passato per le società non finanziarie in relazione all'obbligo di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale" (art. 2086, comma 2, c.c.).

L'adeguatezza degli assetti è declinata all'art. 3, comma 3, lett. b) del dlgs n. 14/20191, anche mediante la verifica costante della sostenibilità dei debiti almeno per i dodici mesi successivi, per la quale appare indispensabile la predisposizione di un monitoraggio costante e un'informativa forward looking sull'andamento dei flussi di cassa.

Le valutazioni delle banche. Ai fini della tolleranza nel sostenere le imprese in difficoltà, le banche hanno la necessità di distinguere tra le misure di concessione "economicamente sostenibili" (che contribuiscono a ridurre l'ammontare residuo dovuto dal debitore sui finanziamenti ottenuti) e quelle non economicamente sostenibili.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata ■

